Il concetto di estraneità nel reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, c.d.s.)

L'articolo 186, codice della strada, che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool, stabilisce, innanzitutto il **divieto di guidare in stato di ebbrezza** in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Qualora dagli accertamenti effettuati a norma di legge risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), **l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.**

In particolare, da un punto di vista sanzionatorio, è noto come il comma 2, dell'articolo 186, preveda tre diverse fattispecie sanzionatorie, a seconda del tasso alcolemico accertato:

a) valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8** grammi per litro (g/l);
b) valore corrispondente ad un tasso **alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5** grammi per litro (g/l);
c) valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 1,5** grammi per litro (g/l).

La citata lettera c), del comma 2, prescrive:

- l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno;
- in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata;
- con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Con la sentenza 5 aprile 2013, n. 15905, la Corte di Cassazione Penale interviene sul **concetto di estraneità al reato** stabilendo il principio per cui tale locuzione deve essere interpretata come **mancanza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto** con il fatto commesso dal conducente del veicolo.
Nel caso oggetto del giudizio, in particolare, deve essere affermato il principio secondo cui ai fini della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato **la persona**, diversa dal conducente e proprietaria di esso, **che sia sul mezzo come passeggero.**

Autore dell'articolo: Marco Massavelli. Tutti i diritti riservati.